

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8456 Anno 2014

Presidente: SALME' GIUSEPPE

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 10/04/2014

S E N T E N Z A

Rep. 1361

Ud. 26/02/13

sul ricorso proposto da:

Mario Landi e Umberto Ballerini, elett.te dom.ti in  
Roma, via Germanico 197, c/o lo studio dell'avv.to  
Maria Cristina Napoleoni, rappresentati e difesi  
dall'avv.to Franz Rainer per mandato a margine del  
ricorso;

- ricorrenti -

contro

Associazione Pescatori Tribulaun, in persona del  
Presidente e legale rappresentante Antonio Clobisch,  
elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39/a  
presso lo studio Tomaselli, rappresentata e difesa, per  
procura speciale in calce al controricorso, dagli

2013

321



avv.ti Franco Zambelli e Edmondo Tomaselli;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 156/2006 della Corte d'appello di Trento emessa il 21 giugno 2006 e depositata il 14 agosto 2006, R.G. n. 3/06;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Rilevato che:

1. Mario Landi e Umberto Ballerini hanno impugnato, con atto di citazione del 17 settembre 1998, la delibera del direttivo dell'Associazione Pescatori Tribulaun (A.P.T.) del 15 settembre 1996 di diniego del permesso di pesca F.I.P.S. e la successiva delibera dell'assemblea generale del 23 febbraio 1997 che aveva approvato la loro esclusione dall'associazione. Hanno dedotto la mancata convocazione del Landi, nella sua qualità di membro dell'esecutivo, per la riunione del 15 settembre 1996 e la mancata convocazione di entrambi per l'assemblea del 23 febbraio 1997 nonché la carenza di motivazione della delibera di esclusione.
2. L'A.P.T. si è costituita e ha eccepito la tardività dell'impugnazione e contestato la pretesa mancanza di motivazione della delibera adottata, a seguito del comportamento contrario

Bmf



all'interesse dell'associazione, da parte di Landi e Ballerini.

3. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17 novembre - 23 novembre 2004 ha rilevato che nella riunione del 15 settembre 1996 il direttivo dell'associazione non aveva in realtà deliberato alcunché ma aveva deciso di proporre all'assemblea che si terrà nell'anno 1997 di non dare più il permesso FIPS ai soci Landi e Ballerini, ha quindi respinto la relativa domanda. Ha invece dichiarato inesistente la delibera del 23 febbraio 1997 perché non preceduta dalla convocazione degli interessati. Ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di pesca perché ha ritenuto non provato il versamento delle quote associative.
4. La Corte di appello di Trento ha dichiarato Landi e Ballerini decaduti dal diritto di impugnare la delibera e li ha condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ha infatti rilevato che almeno dall'aprile 1997, per ciò che concerne Mario Landi, e almeno dal gennaio 1998, per ciò che concerne Umberto Ballerini, i due soci erano venuti a conoscenza della loro esclusione dall'associazione sulla base della prove in atti che attestavano come il Landi si fosse rivolto a un negozio per ottenere il permesso di pesca e come il Ballerini avesse contestato con lettera del 31 gennaio 1998

*Braque*



all'Associazione il mancato rilascio del permesso già per l'anno 1997. Pertanto la Corte di appello ha ritenuto tardiva, ex art. 24 c.c., l'impugnazione perché avvenuta oltre sei mesi dalla conoscenza della delibera di esclusione. La Corte distrettuale ha ritenuto errata la statuizione di inesistenza della delibera di esclusione adottata dal giudice di primo grado in conseguenza alla mancata convocazione degli interessati.

5. Ricorrono per cassazione Landi e Ballerino deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 c.c. in quanto la mancata convocazione comporta la inesistenza o nullità della delibera, b) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24, 1442 c.c. in quanto la causa di inesistenza/nullità per mancata convocazione prevale sul termine di decadenza ex art. 24 terzo comma del codice civile, c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla conoscenza della delibera di esclusione da parte di Ballerini e Landi.

6. Si difende con controricorso l'Associazione Pescatori.

7. I ricorrenti depositano memoria difensiva.

Ritenuto che

8. Il ricorso è infondato. La conoscenza, da più di sei mesi prima l'impugnazione, della esclusione

*Bmp*



deliberata dalla assemblea annuale del 1997 è stata ritenuta dalla Corte di appello con motivazione che può ritenersi esaustiva e logicamente congrua. In particolare la Corte ha rilevato come il diniego di rilascio della licenza di pesca aveva spinto gli odierni ricorrenti a rivolgersi a un negozio di articoli di pesca ottenendo la licenza già dalla primavera del 1997. Inoltre vi fu nel gennaio 1998 una contestazione scritta del Ballerini da cui, secondo la Corte di appello, deve desumersi la conoscenza dell'esclusione.

9. La conoscenza della esclusione costituisce presupposto idoneo a far decorrere il termine di sei mesi per la impugnazione previsto dall'art. 24, terzo comma, del codice civile, norma applicabile anche alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 18186 del 9 settembre 2004). Nella specie il termine deve ritenersi interamente decorso al momento dell'impugnazione se si tiene conto del momento in cui la Corte distrettuale ha fissato come incontestabile la conoscenza della delibera di esclusione.

10. I ricorrenti ritengono inapplicabile la disposizione di cui all'art. 24 in quanto l'impugnazione non è avvenuta esclusivamente per far valere l'assenza di gravi motivi necessari per l'adozione della delibera di esclusione ma

Biasi



altresi per far valere il vizio derivante alla delibera stessa dalla mancata convocazione degli odierni ricorrenti all'assemblea che l'ha deliberata. Su tale presupposto dovrebbe quindi prevalere secondo i ricorrenti il normale regime di impugnazione di cui all'art. 23 del codice civile. Tale assunto non è condiviso da questa Corte che richiama il proprio precedente (Cass. civ. I sezione n. 1498 del 3 aprile 1978) con cui si è affermata invece la prevalenza della disposizione di cui all'art. 24, terzo comma, tutte le volte in cui venga impugnata una delibera di esclusione. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato che "dal combinato disposto degli articoli 23 primo comma e 24 terzo comma cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal pubblico ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dallo interessato, nel termine di decadenza di sei mesi

Braspi



dalla notificazione, tanto se rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, tanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa" (nella specie, la delibera di esclusione era stata impugnata sotto il profilo della incompetenza dell'organo deliberante).

11. Va pertanto respinto il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.100 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013.